

POSITION PAPER

10 CHALLENGES, 10 PROPOSALS

Introduzione

Nell'ambito del progetto **FEELING**, abbiamo esaminato l'attuale disciplina in materia di crisi del debitore sovraindebitato, evidenziandone i limiti applicativi e formulando un decalogo di riforme, volte a rafforzare la prevenzione del fenomeno, migliorare l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e riequilibrare le responsabilità tra debitori e creditori.

L'obiettivo è quello di rendere il sistema maggiormente accessibile, tempestivo ed efficace, riducendo il ricorso all'indebitamento patologico e favorendo il reinserimento economico dei soggetti in difficoltà.



“Principali proposte di modifica normativa”

1. Rafforzamento della prevenzione e della valutazione del merito creditizio

Il primo obiettivo è quello di rafforzare gli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari nella concessione di credito, prevedendo conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di corretta valutazione del merito, non valutante correttamente la situazione di indebitamento complessivo del richiedente o delle cause improvvise del sovraindebitamento.

In particolare, si ritiene essenziale che il legislatore:

- introduca **sanzioni efficaci nei confronti dei finanziatori** che concedono credito senza adeguata verifica della solvibilità del cliente o con forme inadeguate secondo le esigenze del richiedente;
- preveda **la nullità del contratto o la perdita del diritto agli interessi e agli altri oneri economici** in caso di violazione degli obblighi previsti;
- estenda **i controlli di valutazione del merito di credito** anche in occasione dei rifinanziamenti o degli aumenti di credito.

Tali misure sono finalizzate a responsabilizzare il sistema creditizio al fine di prevenire da un lato il sovraindebitamento dei richiedenti, dall'altro per migliorare ovvero ridurre il rischio di credito ed infine rendere efficiente l'intero sistema.

2. Creazione di una piattaforma "Debito sostenibile"



Si propone la creazione di una piattaforma di verifica ex ante del debitore delle proprie condizioni di indebitamento. Tale piattaforma, gestita dalla Banca d'Italia dovrebbe:

- **raccogliere informazioni** complete su tutte le esposizioni debitorie del debitore anche inferiori agli importi iscritti nella centrale rischi della Banca d'Italia, ovvero i redditi disponibili come censiti presso l'Agenzia delle Entrate al netto delle rate convenute;
- **garantire ai debitori segnalati per ogni posizione creditizia i diritti di accesso**, il diritto alla loro rettifica se erronei, al diritto di cancellazione se errati, con procedimenti telematici in contraddittorio e gestione con l'istituto centrale;
- **fornire indicazioni sulla sostenibilità complessiva** dell'indebitamento del debitore e dell'eventuale sostenibilità futura di nuove richieste, delle forme adeguate ovvero dell'impossibilità nel richiederne altre senza accorgimenti (importo finanziabile, rata massima sostenibile, limiti di esposizione, segnalazioni da vagliare).

3. Maggiore responsabilizzazione dei creditori

Si propone di introdurre **specifici obblighi a carico dei finanziatori** relativamente al monitoraggio della destinazione delle somme erogate al fine di evitare l'indebitamento spropositato per adesione a contratti collegati non essenziali.

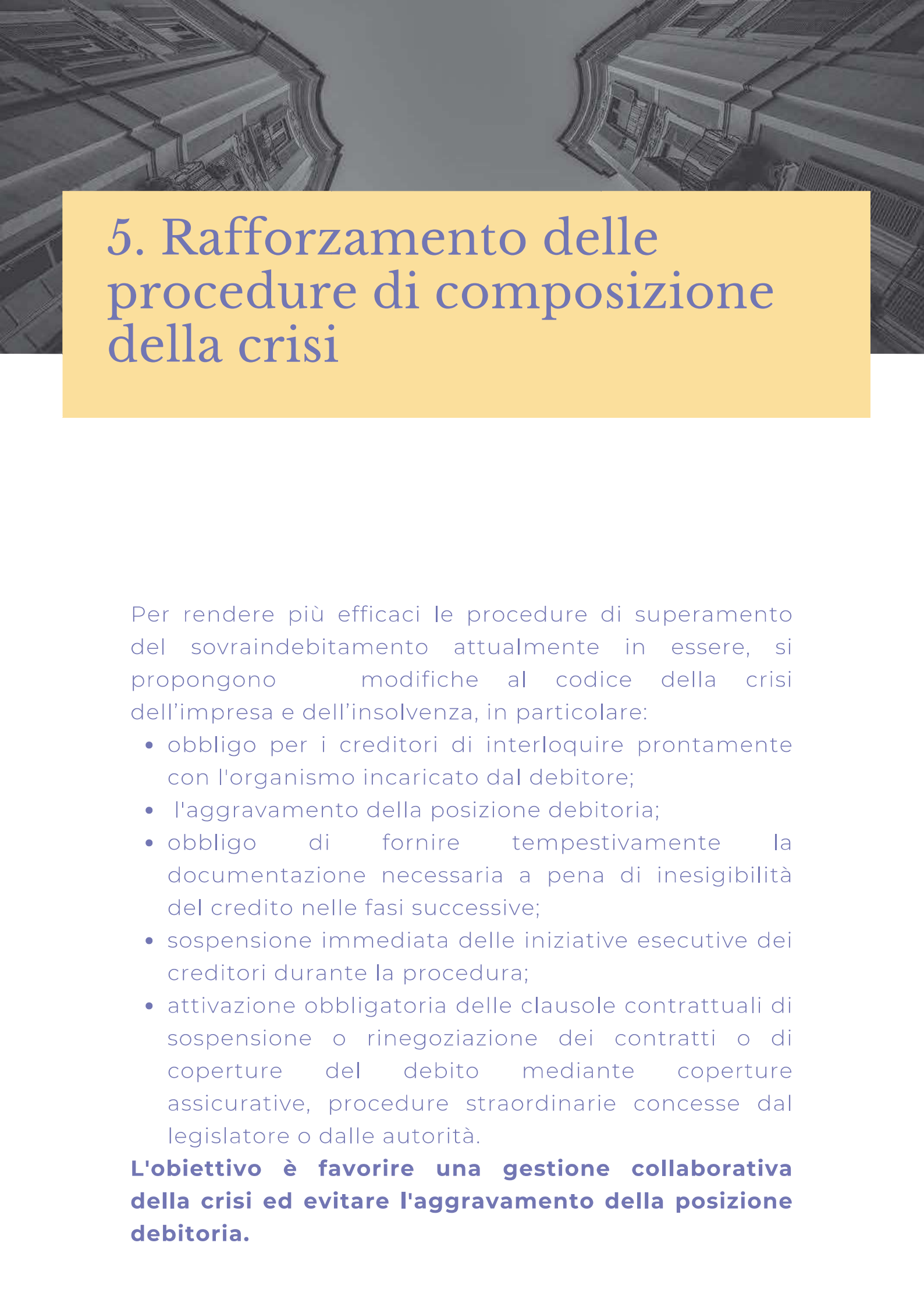
In particolare, il creditore deve verificare che il finanziamento venga effettivamente utilizzato in tutto o in parte per le finalità dichiarate nel contratto, prevedendo sanzioni nel caso di comportamento omissivo sulla destinazione delle somme.

Viene inoltre evidenziata la necessità di disciplinare con **maggior trasparenza le cosiddette "offerte a pacchetto"**, imponendo al creditore la chiara indicazione dei costi effettivi dei finanziamenti collegati e delle singole somme destinate ai consumatori, con effetti sanzionatori in caso di omessa indicazione anche di una sola parte delle spese indirette omesse.

4. Disciplina dei servizi di consulenza sul debito

Istituire un **servizio di consulenza del debito affidato alle associazioni dei consumatori** riconosciute ai sensi della legge 281/98 con specifici poteri:

- consentire l'iscrizione a tale albo esclusivamente alle associazioni dei consumatori riconosciute;
- vietare tale servizio consulenziale a mediatori creditizi, ai promotori finanziari, al fine di evitare conflitti di interesse e pratiche di rifinanziamento non giustificate;
- attribuire alle associazioni un ruolo stabile nella gestione delle posizioni di indebitamento anche non eccessivo, con obblighi dei creditori ad interfacciarsi e confrontarsi con le medesime per trovare una soluzione dell'indebitamento momentaneo.



5. Rafforzamento delle procedure di composizione della crisi

Per rendere più efficaci le procedure di superamento del sovraindebitamento attualmente in essere, si propongono modifiche al codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, in particolare:

- obbligo per i creditori di interloquire prontamente con l'organismo incaricato dal debitore;
- l'aggravamento della posizione debitoria;
- obbligo di fornire tempestivamente la documentazione necessaria a pena di inesigibilità del credito nelle fasi successive;
- sospensione immediata delle iniziative esecutive dei creditori durante la procedura;
- attivazione obbligatoria delle clausole contrattuali di sospensione o rinegoziazione dei contratti o di coperture del debito mediante coperture assicurative, procedure straordinarie concesse dal legislatore o dalle autorità.

L'obiettivo è favorire una gestione collaborativa della crisi ed evitare l'aggravamento della posizione debitoria.

6. Revisione del requisito della “meritevolezza” del debitore e “colpevolezza” del creditore

La proposta richiede modifiche del requisito della meritevolezza dei richiedenti e della colpevolezza dei creditori nelle procedure di ristrutturazione del debito.

Si propone di superare l'attuale riferimento alla "colpa grave" o alla "malafede" per i richiedenti il piano di ristrutturazione, limitando l'esclusione dall'esdebitazione ai soli casi di dolo.

Si propone, poi, di superare l'attuale limitata possibilità di impugnare l'omologa ai creditori non bancari colpevoli di aver aggravato l'indebitamento, per esempio per aver tardato colpevolmente il recupero dei loro crediti, ovvero nell'aver omesso le azioni esecutive in un arco di tempo limitato, ovvero ostacolato le procedure di risoluzione o quelle previste dalla legge, oppure anche solo le proposte transattive formulate dal debitore.

Tale modifica consentirebbe da un lato maggiore accesso alle procedure, nonché uniformità di trattamento per tutti i creditori concorsuali, anche non bancari.

7. Potenziamento dei servizi di consulenza dei creditori



Si propone di dare piena attuazione agli obblighi previsti dalle direttive europee affinché banche e intermediari offrano una reale attività consulenziale ai richiedenti:

- in primo luogo nella fase di concessione del credito;
- in secondo luogo durante l'esecuzione del contratto;
- infine nella gestione delle momentanee situazioni di difficoltà economiche e/o finanziarie.

Il servizio dovrebbe essere orientato all'interesse del debitore e non solo nell'esclusivo interesse del credito, a fini commerciali o di incasso.

8. Apertura del concordato minore o della composizione negoziata anche ai consumatori

Tra gli interventi di carattere processuale vengono proposti per favorire altri strumenti utili ai consumatori:

- consentire l'accesso al concordato minore per risolvere posizioni singole senza un intervento strutturato e complesso;
- consentire la composizione negoziata per risolvere la crisi momentanea del sovraindebitato mediante OCC
- sospendere le azioni esecutive durante le fasi del concordato minore e/o di composizione negoziata.

Tale modifica consentirebbe l'accesso a procedure più snelle ed adatte a risolvere problematiche di debito minori prive di necessità di risoluzione strutturata.

9. Modifiche degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Si propone la modifica degli **Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento** prevedendo:

- l'obbligo di formazione specifica e continuativa dei professionisti incaricati;
- un termine massimo per il deposito delle relazioni entro massimo 180 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- procedure semplificate e dirette per l'utilizzo dei fondi preventivi dell'usura per il pagamento degli acconti necessari all'avvio delle procedure da sovraindebitamento;
- liquidazione del saldo dei compensi degli OCC a carico dei fondi di patrocinio a spese dello Stato o di quelli preventivi dell'usura.



10. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul sovraindebitamento

Si propone l'istituzione di un Osservatorio nazionale presso il Ministero competente, con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni dei consumatori, delle fondazioni antiusura, della Banca d'Italia, dell'ABI, dell'ANCI e degli operatori del settore.

L'Osservatorio avrebbe il compito di:

- **monitorare** l'evoluzione del fenomeno;
- **raccogliere** dati statistici;
- **predisporre** linee guida nazionali;
- **formulare** proposte di aggiornamento della normativa;
- **promuovere** tavoli permanenti di confronto e formazione.

Conclusioni

Le proposte formulate mirano ad un **riequilibrio del sistema**, spostando l'attenzione dalla sola gestione della crisi alla prevenzione del sovraindebitamento e alla responsabilizzazione degli operatori del credito.

Parallelamente, si intende rendere le procedure più semplici, meno costose e maggiormente accessibili, rafforzando la tutela dei debitori meritevoli senza comprimere le legittime ragioni dei creditori. L'insieme degli interventi delineati configurano una riforma organica orientata ad una **maggiore efficienza**, alla riduzione del contenzioso e ad una **più efficace** protezione delle situazioni di fragilità economica.

